

TAR Brescia 15/04/1996 n. 477

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

Nella procedura per l'aggiudicazione dei contratti della P.A., il principio della par condicio vieta che l'Amministrazione, con la richiesta di chiarimenti consenta, in pratica, al concorrente, di completare la sua domanda successivamente al termine stabilito in via generale dal bando di gara; pertanto, per disporre l'integrazione documentale, è necessario che gli atti tempestivamente depositati e già in possesso dell'Amministrazione contengano elementi che costituiscono indizio e rendano ragionevole ritenere il possesso del requisito di partecipazione non espressamente od univocamente documentato o l'assenza di una causa di esclusione, dovendo l'organo pubblico richiedere chiarimenti e completamento documentale quando dai documenti già presentati appaia estremamente probabile (benché naturalmente, non del tutto certo) che il concorrente abbia le qualità previste dalla lettera d'invito; mentre, d'altro canto, l'obbligo per tutti i concorrenti, e non per il solo aggiudicatario, di fornire - anche nella fase di prequalificazione - quegli elementi che consentano all'Amministrazione di verificare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici, richiesti per l'affidamento dell'appalto, deve essere inteso in funzione della celerità della procedura, con la conseguenza che il committente potrà escludere senz'altro l'aspirante, senza richiedere elementi integrativi, se la loro acquisizione comporti tempi non compatibili con l'urgenza di definire il procedimento di assegnazione. La mancata dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un contratto con la P.A. comporta legittimamente l'esclusione dalla gara stessa, ancorché tale conseguenza non sia espressamente prevista nel bando